



## **COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO**

### **PIANO COMUNALE PER LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI E DEI CRITERI DI PROGRAMMAZIONE PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE**

*legge regionale 21 settembre 2007, n. 29  
D.G.R. n. 2982 del 14 ottobre 2008  
D.G.R. n. 3340 del 4 novembre 2008*

**APPROVATO**

con deliberazione consiliare n. 17 del 30.04.2009

vedere anche la liberalizzazione delle attività economiche con Delibera C.C. n. 28 del 27.09.2012

## **CRITERI DI PROGRAMMAZIONE**

### **PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E NORME PROCEDURALI**

#### **Premessa**

L'art. 117 comma 6 della Costituzione riconosce ai Comuni "*potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite*", e l'articolo 4, comma 4, della legge 131/2003 ha inteso definire l'ambito di competenza prevedendo che "*La disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle funzioni dei Comuni, delle Province e delle Città metropolitane è riservata alla potestà regolamentare dell'ente locale, nell'ambito della legislazione dello Stato o della Regione, che ne assicura i requisiti minimi di uniformità, secondo le rispettive competenze, conformemente a quanto previsto dagli articoli 114, 117, sesto comma, e 118 della Costituzione*".

Il presente regolamento – in attuazione della legge regionale 21 settembre 2007 n. 29 e delle deliberazioni di Giunta Regionale n. 2982 del 14 ottobre 2008 e n. 3340 del 4 novembre 2008 - disciplina i parametri e i criteri di programmazione e le relative norme procedurali per l'insediamento e l'esercizio nel territorio comunale dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

Per '*legge regionale*', citata nel presente regolamento, deve intendersi la legge regionale 21 settembre 2007, n. 29 "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*".

#### **TITOLO I**

##### **Criteri di programmazione**

#### Articolo 1

##### **Obiettivi della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione si pongono come obiettivi prioritari:
  - a) favorire lo sviluppo e l'innovazione della rete comunale degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande, in armonia con la altre attività economiche ed in particolare con quelle del settore turismo, così come indicato nella legge regionale 29/2007;
  - b) determinare l'offerta complessiva presente nell'area in relazione alle diverse vocazioni economiche delle differenti parti del territorio e alle esigenze dei consumatori al fine di poter migliorare il livello del servizio e stimolare la concorrenza tra le imprese, con una dislocazione sul territorio compatibile con le diverse caratteristiche del territorio stesso;
  - c) integrare le suddette esigenze con la programmazione urbanistica e con gli interventi edificatori in corso di realizzazione e/o previsti dagli strumenti urbanistici vigenti;
  - d) incentivare la qualità del servizio al fine di riqualificare le zone di pregio del territorio;
  - e) salvaguardare il servizio nelle zone meno densamente popolate;
  - f) tutelare la generale qualità della vita attraverso la valutazione della sostenibilità ambientale dell'insediamento degli esercizi di somministrazione, al fine di commisurare la loro funzione relazionale ed aggregativa con i principi di tutela e rispetto del vivere civile.
2. In riferimento a particolari aree all'interno delle singole zone, così come definite dal presente regolamento, vengono definiti i seguenti ulteriori obiettivi specifici ai fini dei divieti o limitazioni di cui all'articolo 34, comma 2, della legge regionale:
  - tutelare aree con criticità tali da rappresentare elementi di incompatibilità con l'insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto a spiccata vocazione residenziale prive di elementi di attrazione, vicine ad aree ambientali o ad edifici che per loro pregio o destinazione devono essere oggetto di particolare tutela sotto il profilo della viabilità e dell'inquinamento acustico, nelle quali debba essere limitata o esclusa la possibilità di rilascio di nuove autorizzazioni o il trasferimento di esercizi

esistenti in zona Cusignana (Brigata Julia, Leonardo da Vinci, Dante Alighieri, Alessandro Manzoni, Enrico Fermi, Papa Giovanni XXIII, Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi);

## Articolo 2

### **Zone del territorio comunale**

1. Ai fini della programmazione degli esercizi attuata con le presenti norme, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone, individuate al fine di assicurare il servizio al consumatore ed in base alle vocazione delle diverse parti del territorio, analizzando il profilo urbanistico-ambientale, il profilo demografico e quello economico:

	DENOMINAZIONE
ZONA 1	MONTELLO
ZONA 2	GIAVERA
ZONA 3	CUSIGNANA
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE
ZONA RESIDUALE	Tutte le aree del territorio non ricomprese nelle delimitazioni delle precedenti zone

2. I criteri di individuazione e di delimitazione delle diverse zone sono definiti nella relazione tecnica allegata.
3. La perimetrazione delle zone è quella risultante negli allegati cartografici, che costituiscono parte integrante dei presenti criteri.

## Articolo 3

### **Apertura di nuovi esercizi**

1. L'apertura di nuove attività o il trasferimento di sede in diversa zona sono condizionate alle valutazioni contenute dalla tabella conclusiva riportante la "*Matrice di Programmazione*", in allegato ai presenti criteri, ed ai suoi successivi aggiornamenti, salvo quanto previsto dal successivo articolo 5, comma 1, per le aperture in deroga.
2. Fermi restando i requisiti previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente regolamento, l'apertura di nuove attività, i trasferimenti di sede e l'esercizio dell'attività sono subordinati anche al rispetto dei seguenti elementi e condizioni essenziali:
  - a) verifica dell'impatto acustico: il rilascio dell'autorizzazione o la presentazione di D.I.A. per nuova apertura, sia di esercizi che di circoli privati, è subordinata alla presentazione di apposita documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.), da predisporre in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione del Direttore Generale ARPAV n. 3 del 29 gennaio 2008 "*Approvazione delle linee guida per la elaborazione della documentazione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8 della legge quadro n. 447 del 26.10.1995*".  
In caso di attività esistenti, detta documentazione deve essere prodotta qualora sia prevista la realizzazione di interventi tali da modificare le immissioni di rumore nell'ambiente circostante e/o per i quali sia previsto l'utilizzo di installazioni impiantistiche quali gli impianti di refrigerazione, di condizionamento, di trattamento aria, di climatizzazione, di aspirazione, di ventilazione o simili, ovvero macchinari quali attrezzature per cucina e lavanderia, attrezzature per la pulizia degli ambienti, attrezzature per il giardinaggio o simili, o nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o lo svolgimento di eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.
  - b) particolari prescrizioni di apertura o esercizio riportate dalle valutazioni finali della matrice in attuazione a quanto previsto all'articolo 1, comma 2, del presente regolamento, per particolari ambiti o aree puntualmente individuate all'interno di una zona e risultanti nelle planimetrie allegate al presente regolamento. Tali prescrizioni sono da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio, e possono riguardare elementi quali: orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.
  - c) ottenimento di espressa autorizzazione del Comune per l'utilizzo di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private; a tal fine deve essere presentata apposita valutazione di impatto acustico, salvo diversa disposizione prevista dal Regolamento di zonizzazione acustica o, in assenza, specifica ordinanza

sindacale, nonché rispettata la compatibilità edilizia. Il Comune per tale utilizzo può stabilire, se del caso, una specifica limitazione di orario, anche in alternativa alla presentazione della documentazione di valutazione di impatto acustico.

#### Articolo 4

##### **Interpretazione ed utilizzo dei risultati della matrice di programmazione**

1. La matrice di programmazione, di cui all'allegato, esprime per ciascuna zona un risultato attraverso tre parametri, concorrenza, accessibilità e sostenibilità, ciascuno dei quali si conclude con i valori alta, media, bassa, la cui sintesi viene espressa nelle valutazioni finali, rese in attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, e che, in via generale, **comportano un diniego all'apertura di nuove strutture o a trasferimenti** di sede tra diverse zone qualora nella zona i tre indicatori riportino una delle seguenti combinazioni di valori:

INDICATORI		
CONCORRENZA	ACCESSIBILITÀ	SOSTENIBILITÀ
<i>bassa</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>media</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>bassa</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>media</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>bassa</i>
<i>alta</i>	<i>alta</i>	<i>media</i>

2. In tutti i casi, a prescindere dalle risultanze della matrice per la zona interessata, le valutazioni finali potranno identificare delle specifiche aree, all'interno di una zona, oggetto della particolare tutela di cui all'articolo 1, comma 2, nelle quali l'apertura di nuove strutture di somministrazione è preclusa o sottoposta a particolari condizioni.
3. Al di fuori dei casi precedenti, è sempre possibile il rilascio di autorizzazioni per nuove aperture o trasferimenti tra zone diverse, salvo eventuali prescrizioni previste nelle risultanze finali della matrice.

#### Articolo 5

##### **Apertura di nuovi esercizi in deroga non soggetti a programmazione**

1. Può essere rilasciata l'autorizzazione per l'apertura di nuovi esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, in deroga ai parametri di programmazione, nei seguenti casi:
  - a) nelle zone residuali, in quanto zone prive di elementi di criticità nelle quali l'insediamento è subordinato esclusivamente a vincoli ambientali ed urbanistici;
  - b) nell'ambito di centri commerciali, di cui all'art. 9 della legge regionale 13 agosto 2004, n. 15;
  - c) all'interno di impianti sportivi e complessi sportivi: palazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.;
  - d) in particolari contesti quali: centri polivalenti frazionali, oratori, biblioteche, musei, sale di cultura ed altre attività culturali, case di cura, parchi pubblici, centri agro-alimentari, mercati all'ingrosso, strutture fieristiche, ecc.;
  - e) in ville e parchi che abbiano interesse artistico o storico (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);
  - f) in edifici direzionali e commerciali di notevole entità, ovvero strutture aventi le seguenti caratteristiche: unico complesso edilizio non suddiviso in esercizi separati urbanisticamente, avente una superficie complessiva minima pari a mq. 4000, di cui almeno mq. 2000 ad uso esclusivo direzionale e commerciale in ragione di una licenza ogni 2000mq di superficie.
2. L'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui al presente articolo è vincolato al collegamento funzionale e logistico con il contesto/struttura a cui è collegato; tali attività di somministrazione non sono pertanto trasferibili in altra sede se non congiuntamente all'attività principale cui si riferiscono.

3. Stanti i particolari contesti nei quali viene svolta l'attività di somministrazione prevista dal presente articolo, l'esercizio della stessa può essere subordinato ad eventuali puntuali prescrizioni (orari, giorni di apertura, detenzione/utilizzo di apparecchi radio-televisivi e similari, tipologia di prodotti e bevande somministrabili, divieto di effettuazione di giochi leciti o di installazione di videogiochi, ecc.) impartite dalla Giunta Comunale e da riportarsi anche nel titolo autorizzatorio.

#### Articolo 6

##### **Trasferimento di sede in diversa zona**

1. Il trasferimento di sede da una zona ad un'altra del territorio comunale è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione, fatta salva la possibilità di apertura prevista dalle risultanze della matrice per la zona di insediamento.
2. La domanda di trasferimento deve essere prodotta secondo gli stessi contenuti e modalità previsti per una nuova apertura.

#### Articolo 7

##### **Attività stagionale**

Fermo restando che il carattere di stagionalità e la relativa durata vengono dichiarati nella domanda dall'interessato, l'apertura di tale attività rientra nei normali criteri e parametri di programmazione ed è subordinata alle valutazioni finali della matrice per la zona interessata.

#### Articolo 8

##### **Autorizzazione per la somministrazione da parte di associazioni e circoli privati non affiliati**

Alle associazioni e ai circoli di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale possono essere rilasciate autorizzazioni nelle zone per le quali la programmazione comunale prevede la possibilità di apertura per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nonché nelle zone residuali.

#### Articolo 9

##### **Efficacia e validità dei criteri comunali - Revisione annuale della programmazione**

1. I presenti criteri di programmazione hanno validità triennale dalla data di approvazione del presente regolamento entrano in vigore nei termini stabiliti dalla legge ed hanno una durata di tre anni. Alla scadenza del triennio la presente programmazione rimane comunque in vigore fino all'adozione di nuovi criteri da parte dell'amministrazione comunale.
2. Prima della scadenza triennale, i presenti criteri di programmazione sono sottoposti - con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio, pubblicato all'albo pretorio - a revisione annuale, a far data dell'entrata in vigore del presente regolamento. Tale revisione, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale, riguarda unicamente le variazioni della matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.
3. Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento.
4. Ai fini della revisione annuale, tutte le istanze complete, pervenute entro la scadenza annuale determinata ai sensi del precedente comma 2, verranno esaminate sulla base delle risultanze delle matrice antecedenti alla revisione. Le domande presentate successivamente alla scadenza annuale saranno esaminate sulla base delle risultanze della matrice aggiornata.

-----

## **TITOLO II**

### **Norme procedurali generali**

#### Articolo 10

#### **Procedure per il rilascio delle autorizzazioni**

1. Per la procedura di controllo delle dichiarazioni di inizio attività, delle comunicazioni e per l'istruttoria delle domande, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del richiedente;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o della zona nella quale si intende esercitare l'attività;
- d) nel caso di associazione o organismi collettivi, copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente a pena di nullità; la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione ove sia apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero nel caso in cui l'istanza sia presentata unitamente a copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.

Nei casi di incompletezza o assenza dei dati suindicati, il responsabile del procedimento comunica - entro 10 giorni dal ricevimento della domanda - l'inammissibilità della stessa e la relativa archiviazione.

3. La domanda dovrà essere corredata, nei casi previsti dalla legge regionale - a pena di improcedibilità - dell'apposito atto di nomina del procuratore all'esercizio dell'attività, redatto ai sensi dell'articolo 2209 del codice civile. In mancanza di detto atto, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della domanda entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che diverrà procedibile solo dalla data di presentazione del documento mancante.

#### Articolo 11

#### **Criteri di priorità nel rilascio delle autorizzazioni**

Le domande di rilascio di autorizzazione all'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande devono essere esaminate secondo i seguenti criteri di priorità, in ordine decrescente:

- 1) ordine cronologico di presentazione quale risulta dalla data di spedizione della raccomandata o, in caso di consegna a mano, dalla relativa ricevuta;
- 2) in caso di domande presentate nello stesso giorno di calendario, si applicano i seguenti ulteriori criteri di priorità:
  - a) disponibilità, al momento della presentazione della domanda, di locali a norma con le vigenti normative ed in possesso degli standard urbanistici previsti per l'esercizio dell'attività (idoneo titolo edilizio: agibilità dei locali, permesso a costruire, D.I.A.);
  - b) domanda di trasferimento dell'esercizio da una zona all'altra in cui è ripartito il territorio comunale;
  - c) miglior soluzione urbanistica, da valutare in termini di migliore viabilità, di numero di parcheggi disponibili o presenza di ampie aree di soste nelle vicinanze, accessibilità e funzionalità dal punto di vista delle norme di sicurezza, presenza di altre attività commerciali nella stessa area e minor impatto nei confronti di zone strettamente residenziali.

#### Articolo 12

#### **Comunicazione esito di chiusura dell'istruttoria**

1. La domanda deve ritenersi accolta qualora - entro il termine di 120 giorni - non venga comunicato il provvedimento di diniego o di interruzione del procedimento.

2. Entro il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il richiedente deve produrre - salvo proroga in caso di comprovata necessità e a pena di decadenza dal diritto di ottenere il titolo - la seguente documentazione:
  - pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
  - documentazione previsionale di impatto acustico (D.P.I.A.);
  - idonea documentazione comprovante la disponibilità dei locali;
  - registrazione sanitaria rilasciata dall'U.L.SS.;
  - comunicazione di eventuali locali non aperti al pubblico all'interno dell'esercizio (art. 3, comma 2, D.M. 564/1992).

### Articolo 13 Subingresso

1. Il subentrante nella gestione o nella titolarità di un esercizio, già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale, può iniziare l'attività previa comunicazione, da prodursi sull'apposito modulo fornito dal Comune e da presentarsi al competente Ufficio comunale.

La stessa deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

- a) generalità del dichiarante;
- b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia;
- c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
- d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.

La comunicazione deve altresì essere corredata, a pena di improcedibilità, dell'apposita attestazione di trasferimento redatta dal notaio, copia della comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria ed eventuale copia dell'atto di nomina del procuratore. In mancanza di detta documentazione, il responsabile del procedimento comunica l'improcedibilità della comunicazione entro 10 giorni dal ricevimento della stessa, precisando che la stessa diverrà procedibile solo dalla data di completa integrazione della documentazione mancante.

2. In ogni caso, se il subentrante non inizia l'attività entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento dell'esercizio, decade dall'autorizzazione.
3. Il subingresso per trasferimento della gestione o della titolarità dell'esercizio comporta il rilascio di una nuova autorizzazione all'avente causa.
4. Il subentrante non in possesso dei requisiti professionali all'atto del trasferimento dell'esercizio può iniziare l'attività - comunque entro il termine di centottanta giorni dalla data del trasferimento - solo previa acquisizione degli stessi e presentazione di apposita comunicazione al Comune. In ogni caso il subentrante deve sempre notificare il Comune dell'avvenuto trasferimento entro il termine di 30 giorni dalla data di stipula del contratto.
5. Nel caso di subingresso per causa di morte di cui all'articolo 15, comma 3, della legge regionale, dovrà essere presentata al Comune apposita domanda contenente i seguenti elementi essenziali:
  - a) generalità del dichiarante;
  - b) dichiarazione attestante il possesso in capo al dichiarante dei requisiti morali e la conoscenza che - entro il termine di 180 giorni dall'apertura della successione - dovrà comunque dimostrare il possesso dei requisiti professionali ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio;
  - c) dichiarazione di non aver modificato i locali, le attrezzature e la superficie di somministrazione;
  - d) dichiarazione di aver presentato all'U.L.SS. la comunicazione di aggiornamento della registrazione sanitaria.
6. Nel caso di subingresso del proprietario dell'attività di cui all'articolo 15, comma 4, ai fini dell'inizio dell'attività, lo stesso deve presentare apposita domanda contenente gli elementi essenziali di cui al comma 1.

Qualora il proprietario non chieda la reintestazione dell'autorizzazione, deve comunque provvedere - entro il termine di 180 giorni dalla data di cessazione della gestione, pena la decadenza dall'autorizzazione - al trasferimento dell'azienda in proprietà o in gestione a terzi, a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 4 della legge regionale.

Entro 30 giorni dall'avvenuta scadenza/risoluzione del contratto, il proprietario deve darne opportuna notizia al Comune.

7. Il cambio della ragione/denominazione sociale, senza cessione quote, deve essere comunicato al Comune entro 30 giorni dal verificarsi di detta modifica.

#### Articolo 14

##### **Trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona ed ampliamento/riduzione degli esercizi**

1. Il trasferimento di sede nell'ambito della stessa zona e l'ampliamento o la riduzione di superficie dei locali sono soggetti a preventiva comunicazione al Comune.
2. Detta comunicazione deve contenere le seguenti dichiarazioni:
  - che i locali rispondono ai requisiti di destinazione d'uso e di agibilità previsti dalla normativa vigente in materia;
  - che i locali sono/non sono assoggettabili alla valutazione di impatto acustico;
  - che i locali sono conformi alle disposizioni igienico sanitarie;
  - che i locali sono conformi ai criteri di sorvegliabilità di cui al D.M. 564/1992;
  - di avere la disponibilità dei locali.

In allegato deve altresì essere prodotta la seguente documentazione:

- pianta planimetrica dei locali, in scala 1:100, indicante la ripartizione tecnico funzionale degli spazi, comprese le vie di entrata e di uscita, firmata da un tecnico abilitato e conforme al relativo titolo edilizio;
- copia della valutazione di impatto acustico a firma di tecnico abilitato, se prevista;
- copia della registrazione/comunicazione U.L.SS. .

#### Articolo 15

##### **Autorizzazioni temporanee**

1. Le autorizzazioni temporanee possono essere rilasciate in occasioni aventi il carattere di temporaneità e straordinarietà al fine di non eludere lo strumento della programmazione comunale. Le stesse possono essere rilasciate per una durata non superiore a n. 20 giorni consecutivi (*non oltre 30 giorni*) e comunque per un massimo di tre manifestazioni analoghe in un anno solare e nella medesima ubicazione.
2. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione temporanea deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Comune e presentata al competente Ufficio comunale.

La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, i seguenti elementi essenziali:

  - a) generalità del richiedente;
  - b) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti morali e professionali, nei termini previsti dalle normative vigenti in materia. Nel caso di manifestazione a carattere religioso, benefico o politico il richiedente dovrà dichiarare il possesso dei soli requisiti morali;
  - c) l'indicazione dell'ubicazione del locale o dei luoghi nella quale si intende esercitare l'attività;
  - d) la durata dell'evento per il quale è richiesta l'autorizzazione.
3. Nel caso di associazione o organismi collettivi, in allegato alla domanda deve essere prodotta copia dell'atto costitutivo e del verbale di nomina delle cariche sociali.
4. Nelle fattispecie previste dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale, è la natura della manifestazione - carattere religioso, benefico o politico - a distinguere l'ambito di applicazione della disposizione regionale e non la natura del soggetto organizzatore.

5. Si riconosce il carattere benefico della manifestazione qualora i proventi vengano destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento, come da specifica dichiarazione da parte dell'organizzatore nella domanda di rilascio dell'autorizzazione.

L'organizzatore – entro 60 giorni dalla data di conclusione della manifestazione – deve produrre opportuna documentazione attestante l'avvenuta devoluzione degli utili conseguiti al soggetto o allo scopo preventivamente individuato. La mancata presentazione di detta documentazione comporta – per la successiva manifestazione – la non applicazione della deroga per il possesso dei requisiti professionali.

#### Articolo 16

##### **Rinuncia del Procuratore o recessione del preposto, quali unici conduttori**

1. Qualora il procuratore informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. alla società, titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dall'incarico mediante rinuncia alla procura ricevuta, il Comune notifica alla società titolare l'avvio del procedimento di dichiarazione di decadenza ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale, assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione del procuratore.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la decadenza dell'autorizzazione, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

2. Qualora il preposto, unico effettivo conduttore di un singolo esercizio, informi il Comune di aver ufficialmente comunicato a mezzo lettera raccomandata A.R. al titolare dell'azienda, la propria decisione di recedere dalla nomina, il Comune dà avvio al procedimento di sospensione dell'attività assegnando un tempo massimo di 30 giorni per la sostituzione.

In tal caso, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale, l'esercizio dell'attività può continuare senza interruzione per un massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione da parte del Comune. Decorso inutilmente detto termine viene disposta la sospensione dell'attività.

#### Articolo 17

##### **Disposizioni particolari, definizioni ed interpretazioni applicative**

1. SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE

Per superficie dell'esercizio di somministrazione deve intendersi la superficie destinata alla somministrazione, appositamente attrezzata. Rientra in tale superficie l'area occupata da banchi, scaffalature, tavoli, sedie, panche e simili nonché lo spazio funzionale esistente tra dette strutture.

Non vi rientra l'area occupata da magazzini, depositi, locali di lavorazione, cucine, uffici e servizi. La superficie utilizzata per la somministrazione nelle aree esterne al locale non rientra nel computo della superficie complessiva di somministrazione del locale, salvo che non assuma rilevanza edilizia in termini di ampliamento dei locali, nel qual caso deve essere aggiornata anche la registrazione sanitaria.

2. REQUISITI MORALI

I requisiti soggettivi per l'esercizio dell'attività sono quelli stabiliti dall'art. 4 della legge regionale. Poiché la disciplina regionale di settore costituisce 'norma speciale', in forza della stessa non si applicano gli articoli 11, 12, 92 e 131 del T.U.L.P.S. - R.D. 18 giugno 1931, n. 773.

3. CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA

I locali destinati all'attività di somministrazione di alimenti e bevande da parte di associazioni e circoli privati, affiliati e non, devono essere conformi alle norme in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso degli stessi.

4. PRESENZA DEL TITOLARE, LEGALE RAPPRESENTANTE, PROCURATORE E PREPOSTO

La presenza all'interno dell'esercizio dei soggetti in questione può non essere continuativa: gli stessi possono assentarsi temporaneamente, per motivi personali o comunque connessi alla gestione aziendale, lasciando ad altri dipendenti o collaboratori le direttive sulla conduzione e gestione dell'attività.

Perché si instauri un rapporto di effettiva "sostituzione" occorre che l'opera prestata dal dipendente o collaboratore abbia i caratteri dell'abitudine, continuità e permanenza, e che lo stesso abbia il potere di contrarre obbligazioni, fare acquisti, eseguire pagamenti, ecc. .

5. DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"

In caso di decadenza/revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un titolare "pro tempore" per affidamento in gestione, l'avvio di procedimento va trasmesso anche al proprietario dell'azienda. Il successivo atto di decadenza/revoca va trasmesso in copia al proprietario, il quale - entro 180 giorni dalla data di emanazione dello stesso - deve richiedere la reintestazione dell'autorizzazione o provvedere alla cessione in proprietà o affitto dell'azienda medesima.

6. ORARI DI PARTICOLARI ATTIVITÀ DI VENDITA

Le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie commerciali, di cui all'art. 25, comma 2, della legge regionale, ai fini della applicazione degli stessi orari degli esercizi di somministrazione, dovranno produrre apposita comunicazione dalla quale si evinca che l'attività prevalente è quella di produzione rispetto all'attività commerciale.

A tal fine le ditte, oltre ad essere in possesso della relativa registrazione sanitaria per il laboratorio di produzione, dovranno altresì essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di Commercio per detta attività. La superficie adibita alla produzione non deve essere inferiore a quella destinata alla vendita.

-----  
**TITOLO III**  
**Norme finali**

Articolo 18  
**Sanzioni**

Fatte salve le sanzioni previste all'articolo 32 della legge regionale, l'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00= ad un massimo di euro 500,00=, da applicarsi con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Articolo 19  
**Abrogazione ordinanze precedenti**

Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali relative alla determinazione del parametro numerico per il rilascio delle autorizzazioni alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (L. 287/1991 e L. 25/1996).

-----

## CARATTERISTICHE DEL COMUNE

POPOLAZIONE RESIDENTE	5164
POPOLAZIONE FLUTTUANTE	4095
SUPERFICIE KMq	19,9
ESERCIZI	22
ZONE	4 + res.
POLI DI ATTRAZIONE	2

	nome zona	pop. Res.	popolazione Fluttuante		da turismo	da istituzioni	da lavoro	da attività comm.li	Fluttuante totale	POP. TOTALE
			da traffico	da poli attraz.						
ZONA 1	MONTELLO	591	65	1890	25	20	17	0	2017	2608
ZONA 2	GIAVERA	2352	42	540	16	56	250	0	904	3256
ZONA 3	CUSIGNANA	1256	10	135	0	20	150	0	315	1571
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	67	8	0	0	0	160	0	168	235
ZONA 5	ZONA RESIDUALE	898	56	135	0	0	500	0	691	1589
totali		5164	181	2700	41	96	1077	0	4095	9259

stime sul traffico:			
n° veicoli S. P. 57	8.000	n° persone da fermate S.P. 57	28
n° veicoli S. P. 77	2.800	n° persone da fermate S.P. 77	4
n° veicoli S. P. 90	8.000	n° persone da fermate S.P. 90	103
n° veicoli S. P. 144	2.800	n° persone da fermate S.P. 144	8
n° veicoli S. P. 248	11.500	n° persone da fermate S.P. 248	39
coefficiente di utilizzo	1,3 pers./veicolo		
prob.fermata x km	0,1%		

### Schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da TRAFFICO

Comune di Giavera del Montello (TV)

		ZONA 1 MONTELLO	ZONA 2 GIAVERA	ZONA 3 CUSIGNANA	ZONA 4 ZONA ARTIGIANALE	ZONA 5 ZONA RESIDUALE	TOTALI
S.P. 57	lunghezza (km)	0,000	0,450	0,000	0,000	2,200	2,650
	n. veicoli	0	8000	0	0	8000	8000
	pop. Da traffico	0	5	0	0	23	28
S.P. 77	lunghezza (km)	1,230	0,000	0,000	0,000	0,000	1,230
	n. veicoli	2800	0	0	0	0	2800
	pop. Da traffico	4	0	0	0	0	4
S.P. 90	lunghezza (km)	5,100	1,600	1,000	0,800	1,400	9,900
	n. veicoli	8000	8000	8000	8000	8000	8000
	pop. Da traffico	53	17	10	8	15	103
S.P. 144	lunghezza (km)	2,100	0,000	0,000	0,000	0,000	2,100
	n. veicoli	2800	0	0	0	0	2.800
	pop. Da traffico	8	0	0	0	0	8
S.P. 248	lunghezza (km)	0,000	1,370	0,000	0,000	1,210	2,580
	n. veicoli	0	11500	0	0	11500	11.500
	pop. Da traffico	0	20	0	0	18	39
<b>totale pop. Fluttuante da traffico</b>		<b>65</b>	<b>42</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>56</b>	<b>181</b>

Schema elaborazione stima della popolazione fluttuante da POLO DI ATTRAZIONE

	nome zona	POLO 1		POLO 2		POLO		totale pop. Fluttuante da Poli di attrazione
		Area Naturalistica Montello		Crossdromo		-----		
ZONA 1	MONTELLO	70%	840	70%	1050	0%	0	1890
ZONA 2	GIAVERA	20%	240	20%	300	0%	0	540
ZONA 3	CUSIGNANA	5%	60	5%	75	0%	0	135
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	0%	0	0%	0	0%	0	0
ZONA 5	ZONA RESIDUALE	5%	60	5%	75	0%	0	135
<b>totali</b>		<b>100%</b>	<b>1200</b>	<b>100%</b>	<b>1500</b>	<b>0%</b>	<b>0</b>	<b>2700</b>
			picco/giorno		picco/giorno		picco/giorno	

Schema elaborazione stima INDICATORI DI ATTRAZIONE e INCIDENZA ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE

	nome zona	numero esercizi	indice di attrazione	numero esercizi indicizzati	altre forme sommministr.	indice di INCIDENZA	incidenza forme di somm.alt.	esercizi per concorrenza
ZONA 1	MONTELLO	7	0%	7	2	25%	1	8
ZONA 2	GIAVERA	10	0%	10	2	25%	1	11
ZONA 3	CUSIGNANA	2	0%	2	0	25%	0	2
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	0	0%	0	0	25%	0	0
ZONA 5	ZONA RESIDUALE	3						
<b>totali</b>		<b>22</b>		<b>19</b>	<b>4</b>		<b>2</b>	<b>21</b>

## ABITANTI PER ZONA

ZONA	VIA	ABIT.	ZONA1	ZONA2	ZONA3	ZONA4	RESID.
2	PIAZZA ARDITI	4		4			
1	PIAZZA DON MARCO DAL MOLIN	4	4				
1	PIAZZA GEN. PENNELLA	5	5				
3	PIAZZA IV NOVEMBRE	36			36		
2	PIAZZA MARTINI	55		55			
1	STRADA LA DORSALE	10	10				
1	STRADA LA MILITARE	6	6				
4	VIA 1^ MAGGIO	0				0	
0	VIA A.CANOVA	200					200
3	VIA BRIGATA JULIA	210			210		
1	VIA BRIGATA REGGIO	3	3				
1	VIA C.BATTISTI	27	27				
0	VIA CAL LONGA	21					21
2	VIA CAL MINOR	15		15			
0	VIA CARAMINI	42					42
1	VIA CARRETTA	46	46				
3	VIA CASA ROSSA	82			82		
0	VIA CASTAGNE'	6					6
0	VIA CASTEL DI SOTTO	3					3
0	VIA COLOMBERE	225					225
2	VIA CONCA NUOVA	134		134			
2	VIA COSTA	36		36			
0	VIA CUSIGNANA BASSA	15					15
3	VIA D. ALIGHIERI	37			37		
2	VIA D. ARTIGLIERI	116		116			
1	VIA D.ARDITI	46	46				
1	VIA DEGLI ALPINI	97	97				
1	VIA DEGLI EROI	7	7				
1	VIA DEI BERSAGLIERI	0	0				
0	VIA DEI CANDI	0					0
1	VIA DEI FIORI	27	27				
1	VIA DEI FRATI	7	7				
2	VIA DEL BOLE'	104		104			
1	VIA DEL SOLSTIZIO	32	32				
4	VIA DELL'ARTIGIANATO	6				6	
1	VIA DELLA CHIESA	1	1				
2	VIA DELLA VITTORIA	244		244			
0	VIA DONADI	8					8
3	VIA E. FERMI	132			132		
1	VIA ELIGIO PORCU	127	127				
2	VIA EUROPA	314		314			
0	VIA F. BARACCA	13					13
0	VIA FANTE D'ITALIA	118					118
0	VIA G.B.CANAL	17					17

Comune di Givera del Montello (TV)

3	VIA G.PUCCINI	17			17		
4	VIA G.TONIOLO	57				57	
3	VIA G.VERDI	11			11		
0	VIA GIAVERETTA	40					40
3	VIA GIOVANNI XXIII	58			58		
1	VIA GORINI	72	72				
2	VIA ITALIA	50		50			
2	VIA LA STRADELLA	6		6			
1	VIA LAMA	4	4				
2	VIA LAN. DI FIRENZE	40		40			
0	VIA LAVAGEI	85					85
0	VIA LAVAGGIO	25					25
0	VIA LAZZARETTO	0					0
3	VIA LEONARDO DA VINCI	174			174		
3	VIA MAD.NA D.GRAZIE	60			60		
1	VIA MANCINO	38	38				
2	VIA MILANO	45		45			
1	VIA MONS. AGNOLETTI	19	19				
2	VIA MONTELLO	63		63			
0	VIA NOGARIOLE	80					80
3	VIA PASCOLETTO	13			13		
2	VIA PEDEMONTANA	102		102			
3	VIA PIEVE	65			65		
4	VIA PRA' DELLA VALLE	4				4	
1	VIA RIVIERA PIAVE	13	13				
2	VIA ROMA	26		26			
3	VIA S. ROCCO	280			280		
2	VIA SCHIAV. VECCHIA	35		35			
2	VIA SCHIAVONESCA	330		330			
2	VIA STRADAZZA	16		16			
2	VIA TORINO	31		31			
2	VIA TORR. GIAVERA	35		35			
2	VIA TREVISO	31		31			
2	VIA VENEZIA	83		83			
4	VIALE DELL'INDUSTRIA	0				0	
2	VIALE DELLA STAZIONE	51		51			
2	VIALE MONS. LONGHIN	135		135			
3	VICOLO A. MANZONI	81			81		
2	VICOLO ALDO MORO	14		14			
2	VICOLO FONTANA	22		22			
2	VICOLO P.ALBERIONE	25		25			
2	VICOLO PIEMONTE	11		11			
2	VICOLO PONTE RIALTO	6		6			
2	VICOLO PRIMO LEVI	104		104			
2	VICOLO SANDRO PERTINI	69		69			
<b>TOTALI</b>		<b>5164</b>	<b>591</b>	<b>2352</b>	<b>1256</b>	<b>67</b>	<b>898</b>

## STIME SUL TRAFFICO

KM	S.P. 57	S.P. 77	S.P. 90	S.P. 144	S.P. 248	T. PR
TOTALE	2,650	1,230	9,900	2,100	2,580	15,880
ZONA1		1,230	5,100	2,100		8,430
ZONA2	0,450		1,600		1,370	2,050
ZONA3			1,000			1,000
ZONA4			0,800			0,800
RESIDUALE	2,200		1,400		1,210	3,600

Traffico stimato	<b>8.000</b>	<b>2.800</b>	<b>8.000</b>	<b>2.800</b>	<b>11.500</b>	
------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------	--

## INDICATORE DI CONCORRENZA

	nome zona	pop. Res.	pop. Fluttuante totale	POP. TOTALE	numero esercizi	pop.tot. /n. esercizi	valutazione concorrenza (scarto da media di soglia)
ZONA 1	MONTELLO	591	2017	2608	8	326	media
ZONA 2	GIAVERA	2352	904	3256	11	296	media
ZONA 3	CUSIGNANA	1256	315	1571	2	786	bassa
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	67	168	235	0	-----	bassa
ZONA 5	ZONA RESIDUALE						

totali	4266	3405	7671	21	365
--------	------	------	------	----	-----

## LIVELLI DI CONCORRENZA

valore soglia	365
intervallo di scarto	20%

	da	a
bassa	439	oltre
media	292	438
alta	0	291

## ULTERIORE ELEMENTO DI RAFFRONTO:

	residenti	esercizi	rapporto residenti/esercizio
COMUNE (senza considerare la pop. fluttuante)	5164	22	234,73
PROVINCIA DI TREVISO	869534	3082	282,13
REGIONE VENETO	4832340	19404	249,04

**INDICATORE DI ACCESSIBILITA'**

**zona 1**

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <->raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<->raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	MONTELLO	2179	1771	bassa	1320	bassa	bassa
ZONA 2	GIAVERA						
ZONA 3	CUSIGNANA						
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE						
ZONA 5	ZONA RESIDUALE						

**CALCOLO DEI CENTROIDI**

zona 1	x	y	distanza tra es. e c.e.
<b>centroide di zona</b>	<b>2296566</b>	<b>5077677</b>	
Esercizio Via Porcu n. 79	2297962	5079327	2083
Esercizio Via Porcu n. 63	2297899	5079244	2030
Esercizio Strada la Dorsale n. 5	2299294	5077691	643
Esercizio Via degli Alpini n. 62	2298353	5076945	580
Esercizio Via del Solstizio n. 19	2299020	5076648	798
Esercizio Via degli Alpini n. 27	2299218	5076046	1431
Esercizio Via Solstizio n.7	2299336	5075826	1678

numero esercizi	7	
<b>centroide degli esercizi</b>	<b>2298726</b>	<b>5077390</b>

<b>distanza c.z. e c.e.</b>	<b>2179</b>
-----------------------------	-------------

<b>media distanze tra esercizi ed il loro centroide</b>	<b>1320</b>
---	-------------

**circ. equivalente:**

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	5032
diam. cerchio o asse min. ellisse	2054
raggio o semiasse medio	1771
area circonfer. Equivalente (kmq)	8,11

	metri
area della zona MQ.	8113290
diametro indicativo	3215

**BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA**

	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	8113290	2296566	5077677
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
coordinate centroide di zona		2296566	5077677

**LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)**

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <-> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

<b>intervallo</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>
-------------------	------------	------------

ACCESSIBILITA'	da	a
alta	0	442
media	443	886
bassa	887	oltre

**LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)**

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <-> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

<b>intervallo (+/-)</b>	<b>20%</b>
-------------------------	------------

ACCESSIBILITA'	da	a
bassa	0	708
alta	709	1063
bassa	1064	oltre

**INDICATORE DI ACCESSIBILITA'**

**zona 2**

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	MONTELLO						
<b>ZONA 2</b>	<b>GIAVERA</b>	<b>53</b>	<b>708</b>	<b>alta</b>	<b>374</b>	<b>alta</b>	<b>alta</b>
ZONA 3	CUSIGNANA						
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE						
ZONA 5	ZONA RESIDUALE						

**CALCOLO DEI CENTROIDI**

zona 2	x	y	distanza tra es. e c.e.
<b>centroide di zona</b>	<b>2299927</b>	<b>5075312</b>	
Esercizio Via Montello, 9	2299193	5075270	779
Esercizio Via della Vittoria n. 190	2299991	5076058	774
Esercizio Via Mons. Longhin n. 17	2299910	5075309	66
Esercizio Via della Vittoria n. 8	2300223	5075152	284
Esercizio Via Schiavonesca n. 95/A	2299974	5075033	251
Esercizio Piazza G. Martini n. 16	2299994	5074992	293
Esercizio Piazza G. Martini n. 1	2300065	5075007	292
Esercizio Piazza Arditi n. 12	2300068	5075101	207
Esercizio Via Schiavonesca n. 118	2300089	5075103	216
Esercizio Via della Vittoria n. 124	2300209	5075815	582

numero esercizi	10	
<b>centroide degli esercizi</b>	<b>2299972</b>	<b>5075284</b>
<b>distanza c.z. e c.e.</b>	<b>53</b>	
<b>media distanze tra esercizi ed il loro centroide</b>	<b>374</b>	

**circ. equivalente:**

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	1510
diam. cerchio o asse min. ellisse	1323
raggio o semiasse medio	<b>708</b>
area circonfer. Equivalente (kmq)	1,57

metri	
area della zona MQ.	1568167
diametro indicativo	1413

**BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA**

	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	1568167	2299927	5075312
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
coordinate centroide di zona		2299927	5075312

**LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)**

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

<b>intervallo</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>
-------------------	------------	------------

ACCESSIBILITA'	da	a
<b>alta</b>	<b>0</b>	<b>176</b>
<b>media</b>	<b>177</b>	<b>354</b>
<b>bassa</b>	<b>355</b>	<b>oltre</b>

**LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)**

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

<b>intervallo (+/-)</b>	<b>20%</b>
-------------------------	------------

ACCESSIBILITA'	da	a
<b>bassa</b>	<b>0</b>	<b>282</b>
<b>alta</b>	<b>283</b>	<b>425</b>
<b>bassa</b>	<b>426</b>	<b>oltre</b>

**INDICATORE DI ACCESSIBILITA'**

**zona 3**

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	MONTELLO						
ZONA 2	GIAVERA						
<b>ZONA 3</b>	<b>CUSIGNANA</b>	<b>203</b>	<b>365</b>	<b>bassa</b>	<b>118</b>	<b>bassa</b>	<b>bassa</b>
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE						
ZONA 5	ZONA RESIDUALE						

**CALCOLO DEI CENTROIDI**

zona 3	x	y	distanza tra es. e c.e.
<b>centroide di zona</b>	<b>2300578</b>	<b>5074143</b>	
Esercizio Via Conca Nuova n. 87	2300400	5074397	<b>118</b>
Esercizio Piazza IV Novembre n. 15	2300594	5074261	<b>118</b>

numero esercizi	2	
<b>centroide degli esercizi</b>	<b>2300497</b>	<b>5074329</b>
<b>distanza c.z. e c.e.</b>	<b>203</b>	
<b>media distanze tra esercizi ed il loro centroide</b>	<b>118</b>	

**circ. equivalente:**

diametro cerchio o asse maggiore dell'ellisse (m.)	762
diam. cerchio o asse min. ellisse	699
raggio o semiasse medio	<b>365</b>
area circonfer. Equivalente (kmq)	0,42

	metri
area della zona MQ.	418035
diametro indicativo	730

**BARICENTRO DI FIGURA COMPOSTA**

	AREA MQ	coordinate baricentro	
		x	y
figura 1	418035	2300578	5074143
figura 2			
figura 3			
figura 4			
figura 5			
coordinate centroide di zona		2300578	5074143

**LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 1)**

(DISTANZA TRA C.Z. E C.E <> R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo	25%	50%
------------	-----	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
<b>alta</b>	0	90
<b>media</b>	91	183
<b>bassa</b>	184	oltre

**LIVELLI DI ACCESSIBILITA' (IND. 2)**

(DISTANZA MEDIA ES. DAL C.E. <> 1/2 R. MEDIO CIRCONF. EQUIV.)

intervallo (+/-)	20%
------------------	-----

ACCESSIBILITA'	da	a
<b>bassa</b>	0	145
<b>alta</b>	146	219
<b>bassa</b>	220	oltre



**INDICATORE DI ACCESSIBILITA' zona residuale**

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	IND. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	IND. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	IND. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	MONTELLO						
ZONA 2	GIAVERA						
ZONA 3	CUSIGNANA						
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE						
<b>ZONA 5</b>	<b>ZONA RESIDUALE</b>						

**zona residuale**

**elenco dei pubblici esercizi**

Esercizio Via Castagnè n. 2

Esercizio Via San Rocco n. 139

Esercizio Via Canova n. 58

numero esercizi

**3**

**INDICATORE DI ACCESSIBILITA'**

	nome zona	distanza tra c.z. e c.e.	raggio medio circonfer. Equivalente	TAB. 1 - Accessibilità (dist. Tra c.z. -c.e <>raggio circ. eq.)	dist. Media es. dal c.e.	TAB. 2 - Accessibilità (dist. Es. dal c.e.<>raggio circ. eq.)	TAB. di sintesi ACCESSIBILITA'
ZONA 1	MONTELLO	2179	1771	bassa	1320	bassa	bassa
ZONA 2	GIAVERA	53	708	alta	374	alta	alta
ZONA 3	CUSIGNANA	203	365	bassa	118	bassa	bassa
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	198	365	bassa	0	bassa	bassa
ZONA 5	ZONA RESIDUALE						

**INDICATORE DI SOSTENIBILITA'**

	nome zona	numero esercizi	superficie kmq.	esercizi / kmq	valutazione sostenibilità (eserc./kmq<>valore riferim.)
ZONA 1	MONTELLO	8	8,11	<b>0,99</b>	<b>alta</b>
ZONA 2	GIAVERA	11	1,57	<b>7,01</b>	<b>bassa</b>
ZONA 3	CUSIGNANA	2	0,42	<b>4,78</b>	<b>bassa</b>
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	0	0,42	<b>0,00</b>	<b>alta</b>
ZONA 5	ZONA RESIDUALE				

totali utili	21	10,52	<b>2,00</b>
totale effettivo	22	19,90	<b>valore soglia</b>

**LIVELLI DI SOSTENIBILITA'**

valore soglia	<b>2,00</b>
intervallo di scarto	<b>20%</b>

	da	a
<b>bassa</b>	<b>2,41</b>	<b>oltre</b>
<b>media</b>	<b>1,60</b>	<b>2,40</b>
<b>alta</b>	<b>0</b>	<b>1,59</b>

**MATRICE DI PROGRAMMAZIONE**

	nome zona	concorrenza	accessibilità	sostenibilità	valutazioni: presupposti e condizioni per l'apertura	
ZONA 1	MONTELLO	media	bassa	alta	Si	L'insediamento di nuove attività è consentita, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.
ZONA 2	GIAVERA	media	alta	bassa	No	L'insediamento di nuove attività NON è consentita salvo le aperture in deroga previste nei Criteri di Programmazione all'art. 5. E' consentito il trasferimento all'interno della zona, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.
ZONA 3	CUSIGNANA	bassa	bassa	bassa	Si	L'insediamento di nuove attività è consentita. Non è consentita l'apertura o il trasferimento nelle vie: Brigata Julia, Leonardo da Vinci, D. Alighieri, A.Manzoni, E. Fermi, Papa Giovanni XXIII, G. Puccini, G. Verdi in conformità all'art. 1, comma 2, primo punto dei Criteri di Programmazione.
ZONA 4	ZONA ARTIGIANALE	bassa	bassa	alta	Si	L'insediamento di nuove attività è consentita, compatibilmente con le norme urbanistiche.
ZONA 5	ZONA RESIDUALE				Si	Zona priva di criticità nella quale l'insediamento di nuove attività deve intendersi libera, compatibilmente con le norme ambientali ed urbanistiche.

# **RELAZIONE**

I DATI UTILIZZATI E LE CONSIDERAZIONI EFFETTUATE AI FINI DELLA PROGRAMMAZIONE, DELL'ELABORAZIONE DELLA MATRICE E DELLE NORME APPLICATIVE E PROCEDURALI.

## **TITOLO I** **Quadro generale**

### **PROFILO DEMOGRAFICO**

Per i prossimi anni possiamo aspettarci, nel comune di Giavera, una significativa crescita della domanda. Il comune da anni è caratterizzato da una continua crescita demografica.

<b>DATA</b>	<b>RESIDENTI</b>	<b>VARIAZIONE ANNUA</b>
31/12/2003	4.601	3,07
31/12/2004	4.800	4,33
31/12/2005	4.963	3,40
31/12/2006	5.021	1,17
31/12/2007	5.053	0,64
31/12/2008	5.159	2,10

- la tabella riporta l'andamento della popolazione residente registrato negli ultimi 6 anni;
- l'incremento medio annuo riferito agli ultimi 4 anni è del 1.82 %;
- proiezione demografica alla scadenza triennale della programmazione n. 5.445 abitanti.

La distribuzione dei residenti nel capoluogo e nelle frazioni è la seguente:

<b>FRAZIONI</b>	<b>RESIDENTI</b>	<b>% SUL TOT.</b>
SS. Angeli	393	7,62
Giavera Capoluogo	2.650	51,37
Cusignana	2.116	41,01
totale:		5.159 100,00

### **PROFILO URBANISTICO-AMBIENTALE**

Il territorio del Comune di Giavera del Montello si estende per una superficie di kmq 19.91. E' composto da 3 frazioni SS. Angeli, Giavera e Cusignana. Il territorio ha forma all'incirca rettangolare con larghezza di da 1,5 a 3 km e altezza di 10 km.

SS. Angeli si trova a nord e rientra completamente sul Montello. E' in gran parte boscato e sottoposto vincolo ambientale. Giavera è posta al centro ed è il capoluogo. Cusignana è la frazione a sud ed è caratterizzata da discrete estensioni di terreno agricolo coltivato, dalla presenza della zona artigianale e si trova in pianura.

IL Comune confina a est con il Comune di Nervesa della Battaglia, a sud con Arcade e Povegliano, ad ovest con Volpago del Montello e a Nord con Sernaglia della Battaglia. A nord è bagnata dal Piave.

Sotto il profilo viario sono presenti 5 Strade Provinciali: la S.P. 248 grande arteria di traffico che attraversa il territorio in corrispondenza della frazione di Giavera con direzione est-ovest (2,58 km), la S.P. 90 che attraversa Giavera in direzione nord – sud da SS. Angeli a Cusignana (9,9 km), la S.P. 144 (Dorsale del Montello) che taglia la Frazione di SS. Angeli (2,1km), la S.P. 77 che costeggia il Piave (1,23 km) e la S.P. 57 che dal centro di Giavera si porta verso sud nel Comune di Arcade (2,65km).

Sono presenti 3 nuclei residenziali principali in corrispondenza dei centri abitati delle frazioni ed alcune borghi minori (es. Via Bolè, Via della Vittoria, San Rocco).

E' presente la zona artigianale nella frazione di Cusignana a ridosso del Comune di Povegliano dove ne è presente una analoga. Sono presenti inoltre altre grosse strutture produttive lungo Via Fante d'Italia (Latteria Montello, Tecnica).

## **PROFILO ECONOMICO (PRODUTTIVO)**

L' economia del comune di Giavera del Montello ha subito una profonda trasformazione nell' ultimo trentennio. Quello che sino ai primi anni '70 era un Comune a marcata economia agricola e con un saldo sociale (*differenza immigrati-emigrati*) costantemente negativo, evidenzia oggi un notevole sviluppo dei settori industriale, artigianale e commerciale, che lo collocano a pieno titolo nel cosiddetto modello veneto di sviluppo.

### ***Agricoltura***

La superficie destinata all'agricoltura nel Comune di Giavera consiste in 1.162 ettari, quella effettivamente utilizzabile (S.A.U.) in 853,93. Per quanto concerne il ruolo economico dell'agricoltura nell'ultimo quarantennio, l'esame dei settori produttivi rivela il fenomeno notissimo della diminuzione degli attivi.

Alla data del primo censimento dell'agricoltura nel 1961, il Comune contava 532 aziende con 537 addetti in condizione professionale, che scendevano a 364 nel 1971, a 191 nel 1981, a 125 nel 1991. Al 31.12.2006 le Unità locali iscritte alla Camera di Commercio sono 122.

### ***Artigianato***

Nel settore artigianale, come pure nel terziario il Comune di Giavera ha conosciuto una crescita rilevante e originale nella diversificazione delle attività produttive, sviluppando una vivace e diffusa microimprenditorialità.

Le Unità locali iscritte alla Camera di Commercio di Treviso al 31.12.2006 sono 217.

Il settore artigianale è formato sia da aziende che producono conto-terzi, a supporto delle industrie tessili e calzaturiere del comprensorio, sia da aziende operanti in proprio nei settori della carpenteria e della lavorazione metallica, del ferro battuto, dell'abbigliamento, dell'edilizia, del mobile, delle calzature, ecc.

### ***Industria***

Le industrie vere e proprie insediate nel nostro territorio sono 6 e occupano 853 addetti.

### ***Commercio e Servizi***

Le Unità locali iscritte alla Camera di Commercio per il settore commercio e servizi al 31.12.2006 sono 177.

## **TITOLO II**

### **La popolazione**

La popolazione totale è costituita dalla popolazione residente e dalla popolazione fluttuante.

#### **LA POPOLAZIONE RESIDENTE**

È quella risultante al 31 dicembre 2008 all'anagrafe del Comune.

Tale dato, utilizzato con il dettaglio della Via e frazione di residenza, è stato poi ripartito tra le varie zone nelle quali la via ricade.

Per le vie ricadenti in più zone la popolazione è stata attribuita in base al centro abitato di appartenenza, qualora coincidente con i confini di zona, oppure attraverso una attribuzione tra ciascuna zona direttamente proporzionale al numero di abitazioni della via ricadenti in ciascuna di esse.

La popolazione residente, nella sua totalità, viene utilizzata al fine di commisurare la domanda stabile di servizi di somministrazione. Per quanto riguarda ulteriori caratteristiche della popolazione, quali classi età, sesso, composizione dei nuclei, si è ritenuto di trascurare tale dettaglio in quanto scarsamente rilevante ai fini di una programmazione di esercizi di somministrazione i quali, nelle loro molteplici tipologie ed articolazioni del servizio, possono indirizzare il loro servizio indifferentemente e tutta la popolazione residente.

#### **LA POPOLAZIONE FLUTTUANTE**

La popolazione fluttuante, la cui stima mira a misurare l'entità di una domanda aggiuntiva (o potenziale) di servizi di somministrazione, derivante da segmenti di popolazione diversi da quella residente. In via generale, la popolazione fluttuante deve considerare sia i movimenti sistematici che avvengono sul territorio (per studi e lavoro), sia i movimenti occasionali che possono concorrere nel fabbisogno di servizio.

Tale analisi viene articolata nei suoi diversi fattori:

##### **- DA TRAFFICO**

###### **DATI RILEVATI**

La stima ha lo scopo di quantificare il flusso di persone e veicoli che transitano su strade Statali, Regionali, Provinciali o comunque di rilevanza extracomunale, caselli autostradali, presenti nel territorio comunale.

Tale fenomeno viene rilevato stimando il flusso nelle sue componenti e quindi applicando a questo una probabilità di fermata.

A tal fine sono stati utilizzati i seguenti dati:

- *Banca dati regionale (reperiti dalla Provincia attraverso Centro Studi per la provincia di Treviso);*

*I dati utili sono riferiti alle S.P. 57, 77, 248. Per le S.P. 90, 144 il dato non è disponibile e si è valutato per analogia di prendere quello rispettivamente della S.P. 57 e S.P. 77.*

Per quanto riguarda il coefficiente di utilizzo medio degli autoveicoli e la probabilità di fermata (*Probabilità di fermata: la rilevanza del fenomeno può essere riscontrata anche con intervista diretta ad un campione di pubblici esercizi posti lungo le strade interessate...*).

##### **- DA POLI DI ATTRAZIONE**

###### **DATI RILEVATI**

Per poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno.

Nella realtà locale vengono pertanto considerati a tal fine:

- *Il Montello in quanto sito ambientale, paesaggistico e storico;*
- *Il Crossdromo di SS. Angeli in quanto impianto sportivo di grande attrazione;*

Per ciascuno polo individuato si è provveduto quindi a stimare un picco di presenze.

In tale contesto si è trattato quindi di stimare un ipotetico giorno di massima domanda potenziale.

La stima è stata effettuata nel seguente modo:

- per il polo Montello, prendendo in considerazione il dato del Comune fornito dall'Ufficio di Polizia Locale con particolare riferimento ai weekend e il lunedì di pasquetta.
- per il polo Crossdromo interpellando direttamente il MotoClub Montello che gestisce la struttura in convenzione;

Si ritiene che non siano riconducibili a 'poli di attrazione' i complessi sportivi (pallazzetti, piscine, stadi, campi da tennis, ecc.) in quanto l'attività svolta non genera domanda aggiuntiva di servizio. Diversamente se la struttura è oggetto di manifestazioni occasionali per i quali vi è grande afflusso di persone, potrà essere valutato come 'polo di attrazione'.

## - DA TURISMO

### DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da turismo si è preso in esame il dato relativo alle presenze comunicate agli uffici comunali dall'unica struttura ricettiva presente un Bed & Breakfast in zona Giavera.

Tale dato è stato poi incrementato dalle seconde case a disposizione dei non residenti, non locatari, secondo quanto fornito in tal senso dall'ufficio tributi.

L'altro aspetto del turismo giornaliero, non "residenziale" poli di attrazione si intendono ambiti, aree o edifici che generano attrazione nei confronti di popolazione da fuori Comune in modo non costante nel corso dell'anno.

Se le presenze rapportate alle capacità ricettive rappresentano un valore senz'altro indicativo per località a forte vocazione turistica, soprattutto "residenziale", non lo sono altrettanto invece per i luoghi in cui la presenza di visitatori è funzionale, prevalentemente, ad una fruizione limitata nel tempo di attrattive artistiche, naturali, gastronomiche, ecc. che vengono, per così dire, "consumate" nella località di riferimento ma di cui non resta alcuna traccia nella statistica ufficiale e che sono quindi quantificabili, con discreta approssimazione, solo attraverso ricerche ed analisi ad hoc molto accurate.

Si ritiene pertanto di riferire il fenomeno del turismo solo alle statistiche ufficiali, come detto limitate ai pernottamenti, mentre i siti turistici che attraggono in modo non costante un turismo di tipo "non residenziale" possono essere considerati tra i poli di attrazione.

ANNO 2008	ARRIVI	PRESENZE
totale	240	350
totale:		

media giornaliera:

Fonte: Ufficio Anagrafe e Polizia Locale

Dato seconde case e stima non residenti:

**20 seconde case corrispondenti a 40 persone suddivise in 25 zona Montello e 15 zona Giavera.**

(dati NON RESIDENTI uff. tributi)

## - DA ISTITUZIONI

### DATI RILEVATI

Per il dato della popolazione da ISTITUZIONI: ospedali, distretti socio-sanitari, case di riposo, scuole superiori, centri di formazione, enti pubblici (municipio, biblioteca, musei, ecc..) o privati (considerare solamente gli utenti che usufruiscono del servizio)

- singole strutture;
- dati statistici regionali

Comune Partenza	Prov Partenza	Mezzo di trasporto	N° Spostamenti	Motivo di Spostamento
Arcade	TV	Auto	5	Casa - Studio

Asolo	TV	Auto	1	Casa - Studio
Casier	TV	Auto	1	Casa - Studio
Crocetta del Montello	TV	TPL	1	Casa - Studio
Montebelluna	TV	Auto	2	Casa - Studio
Nervesa della Battaglia	TV	TPL	6	Casa - Studio
Nervesa della Battaglia	TV	Auto	19	Casa - Studio
Nervesa della Battaglia	TV	Motocicletta, ciclomotore	1	Casa - Studio
Nervesa della Battaglia	TV	Altro	1	Casa - Studio
Paese	TV	Auto	1	Casa - Studio
Ponzano Veneto	TV	Auto	3	Casa - Studio
Povegliano	TV	Auto	3	Casa - Studio
Spresiano	TV	Auto	1	Casa - Studio
Spresiano	TV	ND	1	Casa - Studio
Susegana	TV	TPL	1	Casa - Studio
Trevignano	TV	Auto	2	Casa - Studio
Treviso	TV	Auto	3	Casa - Studio
Villorba	TV	Auto	3	Casa - Studio
Villorba	TV	ND	1	Casa - Studio
Vittorio Veneto	TV	Auto	1	Casa - Studio
Volpago del Montello	TV	TPL	12	Casa - Studio
Volpago del Montello	TV	Auto	23	Casa - Studio
Volpago del Montello	TV	ND	4	Casa - Studio
<b>TOTALE</b>			<b>96</b>	

*Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001*

**- DA LAVORO**

<i>Comune Partenza</i>	<i>Prov Partenza</i>	<i>Mezzo di trasporto</i>	<i>N° Spostamenti</i>	<i>Motivo di Spostamento</i>
Belluno	BL	Auto	1	Casa - Lavoro
Feltre	BL	Auto	1	Casa - Lavoro
Quero	BL	Auto	1	Casa - Lavoro
Altivole	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Arcade	TV	Auto	79	Casa - Lavoro
Arcade	TV	Motocicletta, ciclomotore	7	Casa - Lavoro
Arcade	TV	Bicicletta	3	Casa - Lavoro
Arcade	TV	ND	4	Casa - Lavoro
Asolo	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Caerano di San Marco	TV	Auto	5	Casa - Lavoro
Carbonera	TV	Auto	5	Casa - Lavoro
Casier	TV	Auto	6	Casa - Lavoro
Castelcucco	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Castelfranco Veneto	TV	Auto	3	Casa - Lavoro
Cavaso del Tomba	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Cimadolmo	TV	ND	1	Casa - Lavoro
Colle Umberto	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Conegliano	TV	Auto	4	Casa - Lavoro
Conegliano	TV	Altro	1	Casa - Lavoro
Cornuda	TV	TPL	1	Casa - Lavoro
Cornuda	TV	Auto	10	Casa - Lavoro
Crespano del Grappa	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Crocetta del Montello	TV	Auto	10	Casa - Lavoro
Crocetta del Montello	TV	ND	2	Casa - Lavoro
Follina	TV	Auto	1	Casa - Lavoro

Follina	TV	ND	1	Casa - Lavoro
Fonte	TV	TPL	1	Casa - Lavoro
Godega di Sant'Urbano	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Istrana	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Mareno di Piave	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Maser	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Maserada sul Piave	TV	Auto	5	Casa - Lavoro
Mogliano Veneto	TV	Auto	4	Casa - Lavoro
Mogliano Veneto	TV	ND	1	Casa - Lavoro
Montebelluna	TV	A piedi	2	Casa - Lavoro
Montebelluna	TV	TPL	2	Casa - Lavoro
Montebelluna	TV	Auto	72	Casa - Lavoro
Montebelluna	TV	Bicicletta	1	Casa - Lavoro
Montebelluna	TV	ND	3	Casa - Lavoro
Morgano	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Moriago della Battaglia	TV	TPL	1	Casa - Lavoro
Moriago della Battaglia	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Nervesa d. Battaglia	TV	A piedi	2	Casa - Lavoro
Nervesa d. Battaglia	TV	Auto	235	Casa - Lavoro
Nervesa d. Battaglia	TV	Motocicletta, ciclomotore	19	Casa - Lavoro
Nervesa d. Battaglia	TV	Bicicletta	3	Casa - Lavoro
Nervesa d. Battaglia	TV	ND	15	Casa - Lavoro
Paese	TV	Auto	16	Casa - Lavoro
Paese	TV	Motocicletta, ciclomotore	1	Casa - Lavoro
Pederobba	TV	Auto	4	Casa - Lavoro
Pieve di Soligo	TV	Auto	4	Casa - Lavoro
Ponte di Piave	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Ponzano Veneto	TV	TPL	1	Casa - Lavoro
Ponzano Veneto	TV	Auto	30	Casa - Lavoro
Ponzano Veneto	TV	ND	1	Casa - Lavoro
Povegliano	TV	Auto	63	Casa - Lavoro
Povegliano	TV	Motocicletta, ciclomotore	1	Casa - Lavoro
Povegliano	TV	Bicicletta	1	Casa - Lavoro
Preganziol	TV	Auto	7	Casa - Lavoro
Quinto di Treviso	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Refrontolo	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Roncade	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Salgareda	TV	ND	1	Casa - Lavoro
San Biagio di Callalta	TV	ND	1	Casa - Lavoro
San Fior	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Santa Lucia di Piave	TV	Auto	3	Casa - Lavoro
San Vendemiano	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Segusino	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Silea	TV	Auto	3	Casa - Lavoro
Spresiano	TV	Auto	55	Casa - Lavoro
Spresiano	TV	Motocicletta, ciclomotore	1	Casa - Lavoro
Spresiano	TV	Bicicletta	1	Casa - Lavoro
Spresiano	TV	ND	1	Casa - Lavoro
Susegana	TV	Auto	9	Casa - Lavoro
Susegana	TV	Motocicletta, ciclomotore	1	Casa - Lavoro
Susegana	TV	Altro	1	Casa - Lavoro
Susegana	TV	ND	2	Casa - Lavoro
Trevignano	TV	Auto	26	Casa - Lavoro
Trevignano	TV	Motocicletta, ciclomotore	1	Casa - Lavoro
Treviso	TV	TPL	1	Casa - Lavoro
Treviso	TV	Auto	43	Casa - Lavoro

Treviso	TV	ND	3	Casa - Lavoro
Valdobbiadene	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Vedelago	TV	Auto	3	Casa - Lavoro
Villorba	TV	Auto	44	Casa - Lavoro
Villorba	TV	Motocicletta, ciclomotore	3	Casa - Lavoro
Villorba	TV	ND	2	Casa - Lavoro
Vittorio Veneto	TV	Auto	2	Casa - Lavoro
Volpago del Montello	TV	TPL	1	Casa - Lavoro
Volpago del Montello	TV	Auto	166	Casa - Lavoro
Volpago del Montello	TV	Motocicletta, ciclomotore	8	Casa - Lavoro
Volpago del Montello	TV	ND	10	Casa - Lavoro
Zero Branco	TV	Auto	1	Casa - Lavoro
Meolo	VE	Auto	1	Casa - Lavoro
Noventa di Piave	VE	Auto	1	Casa - Lavoro
Quarto d'Altino	VE	Auto	1	Casa - Lavoro
Salzano	VE	Auto	2	Casa - Lavoro
Scorze'	VE	Auto	1	Casa - Lavoro
Venezia	VE	Auto	2	Casa - Lavoro
Cavallino-Treporti	VE	Auto	1	Casa - Lavoro
Brugine	PD	Auto	1	Casa - Lavoro
Cittadella	PD	Auto	1	Casa - Lavoro
Galliera Veneta	PD	Auto	1	Casa - Lavoro
Padova	PD	Auto	1	Casa - Lavoro
Padova	PD	ND	1	Casa - Lavoro
Rubano	PD	Auto	1	Casa - Lavoro
Trebaseleghe	PD	Auto	1	Casa - Lavoro
Rovigo	RO	Treno	1	Casa - Lavoro
<b>TOTALE</b>			<b>1077</b>	

*Fonte: Regione Veneto – dati sulla mobilità sistematica Censimento 2001*

**LAVORO: lavoratori non residenti (stimare percentuale lavoratori 'fluttuanti' in entrata)**

➤ Per il dato della popolazione da lavoro si è preso in esame il dato statistico ufficiale dell'ultimo censimento del 2001 che contiene un'analisi dettagliata dei flussi da e per il Comune per motivi di lavoro.

**- DA ATTIVITA' COMMERCIALI**

DATI RILEVATI

VICINATO/MEDIE STRUTTURE	ESERCIZI	MQ. SUP. VEND.	SUP. MEDIA
alimentare	11	355	32
misto	7	1.648	235
non alimentare	40	2.749	69
<b>totale:</b>	<b>58</b>	<b>4752</b>	<b>82</b>

*Fonte: Comune – Ufficio attività produttive*

Mostre-mercato (L.R. 11/2002) e sagre paesane ed attività varie di spettacolo minori non vengono considerate in quanto di breve durata e dirette per lo più alla popolazione locale, così da non generare domanda aggiuntiva di servizio.

### TITOLO III Analisi dell'offerta

#### GLI ESERCIZI EQUIVALENTI

L'analisi dei pubblici esercizi distribuiti nel territorio, con particolare riguardo alle sue aree limitrofe, non ha evidenziato casi di esercizi posti esclusivamente o prevalentemente al servizio di popolazione residente e fluttuante di altri Comuni limitrofi.

Non si ravvisa quindi la necessità di applicare a nessuna zona un coefficiente percentuale (indicatore di attrazione) volto a depurare il numero di esercizi presenti nella zona dalla quota teorica di esercizi che può essere ritenuta a servizio delle aree extracomunali.

#### ALTRE FORME DI SOMMINISTRAZIONE:

Si ritiene di considerare – ai fini dell'analisi dell'offerta – anche altre particolari attività di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto maggiormente rilevanti ed influenti e riconducibili, per la loro tipologia, ai 'normali' esercizi. Diversamente non si ritiene di tener conto delle altre attività di produzione/vendita di prodotti alimentari (gastronomia, pizza al taglio, rosticceria, pasticcerie, ecc.) in quanto intese prevalentemente alla mera produzione e vendita dei prodotti più che alla loro somministrazione:

- **attività considerate esclusivamente ai fini dell'indicatore di concorrenza** (per un valore che si ritiene congruo pari al 25%): Attività articolo 9 LR 29/2007 (attività svago ex tipo "C", impianti stradali carburanti, scuole, ospedali, case di riposo, ecc., circoli privati affiliati e non affiliati, agriturismi);
- **attività considerate a tutti gli effetti ai fini della programmazione:** Autorizzazioni rilasciate in deroga ai parametri comunali (centri commerciali, impianti sportivi, centri frazionali, oratori, biblioteche, ecc., ville e parchi, edifici direzionali di notevole entità).

---

### TITOLO IV La ripartizione in zone

#### SCELTA DI FONDO NELLA ZONIZZAZIONE

Le zone sono state delimitate compatibilmente con lo strumento urbanistico e a seguito di analisi del territorio - anche sotto il profilo ambientale, demografico ed economico - cercando di mantenere una certa omogeneità di connotazione all'interno di ciascuna di esse, giuste le definizioni date dal D.M. 1444/1968 integrate con le delimitazioni esistenti dei centri abitati, dei vincoli ambientali e paesaggistici.

#### SCHEDE DESCRITTIVE DEI PROFILI DI CIASCUNA ZONA

##### ZONA 1 – MONTELLO

<i><b>Profilo demografico</b></i>	Zona con 591 residenti e 1.986 di popolazione fluttuante totale. Sono presenti 2 poli di attrazione: uno turistico Il Montello ed un secondo di tipo sportivo il Crossdromo che vanta una storia quarantennale e che ospita gare nazionali ed internazionali.
<i><b>Profilo urbanistico-ambientale</b></i>	La zona costituisce una frazione del Comune, è molto ampia, in buona parte boscata e sottoposta a vincolo ambientale. Il centro abitato è modesto e l'area è caratterizzata da abitazioni sparse.
<i><b>Profilo economico</b></i>	Si tratta di una zona dedita principalmente al turismo per la presenza di elementi naturali, boschi, valli, funghi, castagne e con notevoli legami storici in particolare con la 1° guerra mondiale. Non sono previsti incrementi significativi della popolazione.
<i><b>Sintesi e possibili interazioni</b></i>	Si tratta in sostanza di una zona che attira la popolazione dalle città della pianura che qui trovano tranquillità e refrigerio nella stagione estiva.

## ZONA 2 – GIAVERA

<b>Profilo demografico</b>	Zona con 2.352 residenti e 836 di popolazione fluttuante totale. E' caratterizzato da aree prevalentemente a destinazione residenziale, è presente il Municipio, il mercato settimanale al sabato, sono presenti 3 plessi scolastici (Infanzia, Primaria e secondaria). La S.P. 248 che la attraversa da sud a nord e la S.P. 90 che la attraversa da est a ovest contribuiscono in modo significativo alla popolazione fluttuante.
<b>Profilo urbanistico-ambientale</b>	La zona è il Capoluogo del Comune e di fatto ne rappresenta il centro ed il fulcro delle attività. Sono presenti gli uffici comunali, diversi ambulatori medici, il distretto sanitario dell'ULSS, l'ufficio postale, 3 plessi scolastici. L'area a nord della S.P. 248 è sottoposto a vincolo ambientale.
<b>Profilo economico</b>	Si tratta di una zona dedita principalmente a residenza e servizi. E' in costruzione una nuova area residenziale-direzionale che contribuirà ad un aumento della popolazione residente.
<b>Sintesi e possibili interazioni</b>	Si tratta in sostanza di una zona dove gravitano i servizi e buona parte dei residenti con elevato movimento di persone anche fluttuante.

## ZONA 3 – CUSIGNANA

<b>Profilo demografico</b>	Zona con 1.256 residenti e 386 di popolazione fluttuante totale.
<b>Profilo urbanistico-ambientale</b>	E' caratterizzato da aree prevalentemente a destinazione residenziale. La zona costituisce una frazione del Comune. Non è molto ampia e sostanzialmente il centro abitato è costituito da un nucleo storico con l'antica Pieve di notevole valore storico e da una zona edificata del corso degli ultimi 20 anni.
<b>Profilo economico</b>	Si tratta di una zona dedita principalmente a residenza. Intorno a questa zona sono presenti notevoli estensioni di terreni coltivati.
<b>Sintesi e possibili interazioni</b>	Si tratta in sostanza di una zona di residenza e di passaggio.

## ZONA 4 – ZONA ARTIGIANALE

<b>Profilo demografico</b>	Zona con 67 residenti e 160 di popolazione fluttuante totale. E' un'area caratterizzata dalla destinazione artigianale con conseguente flusso di personale dai comuni limitrofi
<b>Profilo urbanistico-ambientale</b>	La zona è a destinazione artigianale.
<b>Profilo economico</b>	Si tratta di una zona dedita principalmente a strutture produttive.
<b>Sintesi e possibili interazioni</b>	Si tratta in sostanza di una zona che attualmente non dispone di esercizi di somministrazione ma che, per soddisfare le esigenze dei lavoratori per il pranzo e simili, si ritiene utile regolamentare.

## LE ZONE RESIDUALI

Tutte le porzioni di territorio che non sono assimilabili per caratteristiche urbanistiche, economiche e demografiche alle zone adiacenti identificate, confluiscono in un'unica Zona Residuale, che non presenta elementi di particolare criticità sotto il profilo della sostenibilità ambientale, nelle quale l'insediamento o il trasferimento di esercizi è soggetto alla compatibilità urbanistica ed edilizia e non richiede particolari interventi di mitigazione degli impatti negativi.

-----

## TITOLO V

### Regolamento: considerazioni, interpretazioni e fonti di riferimento

#### **INTERPRETAZIONE ED UTILIZZO DEI RISULTATI DELLA MATRICE DI PROGRAMMAZIONE**

Conformemente alle linee guida che individuano l'indicatore di sostenibilità quale criterio primario per le scelte di programmazione, si ritiene di escludere dai possibili nuovi insediamenti (aperture o trasferimenti da altra zona) le zone in cui, oltre ad una sostenibilità bassa, vi sia anche un'alta accessibilità o un'alta concorrenza, ovvero nel caso in cui oltre ad una scarsa capacità del territorio di 'assorbire' nuovi esercizi sussista già un'adeguata offerta di servizio.

*[da rivedere caso per caso con interpretazioni dell'articolo 4 del regolamento]*

#### **REVISIONE ANNUALE ED AGGIORNAMENTO DEI DATI**

La scelta di sottoporre a revisione annuale della programmazione comunale mediante aggiornamento della matrice con i soli dati relativi alle attivazioni (aperture e trasferimenti) e cessazioni degli esercizi di somministrazione nasce dalla necessità di garantire un omogeneo sviluppo delle attività, ritenuto verosimile nell'arco di un anno.

Diversamente rimane in capo all'Amministrazione la facoltà di effettuare il monitoraggio ai sensi delle linee guida regionali a seguito di trasformazioni urbane derivanti dall'effettuazione di interventi della programmazione urbanistica locale tali da essere suscettibili di una motivata modifica della programmazione anche prima della scadenza del triennio.

La revisione andrà effettuata entro trenta giorni dalla data di scadenza annuale e riguarderà unicamente le variazioni di matrice conseguenti a nuovi rilasci, trasferimenti e cessazioni di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

Pertanto, fino all'effettuazione della revisione annuale, aperture, trasferimenti e cessazioni di attività non comportano la variazione delle risultanze finali della matrice.

Qualora a seguito della revisione annuale si verifichi una variazione della matrice intesa a consentire il rilascio di nuove autorizzazioni in zone per le quali la programmazione non ne prevedeva la possibilità, le nuove risultanze della matrice possono essere sottoposte, previa apposita valutazione da parte della Giunta e sentite in merito anche le associazioni previste dalla legge, ad approvazione del Consiglio Comunale, al fine di riformulare le valutazioni e stabilire eventuali condizioni di rilascio e prescrizioni di esercizio.

#### **APERTURA DI NUOVI ESERCIZI IN DEROGA NON SOGGETTI A PROGRAMMAZIONE**

Come già spesso previsto nelle precedenti programmazioni comunali, si ritiene di prevedere il rilascio di nuove autorizzazioni in deroga in specifici contesti urbanistico-strutturali tali da ritenere sostenibile l'insediamento. Per dette attività, oltre al vincolo della non trasferibilità, possono essere previste altre puntuali prescrizioni di esercizio.

#### **AUTORIZZAZIONE PER LA SOMMINISTRAZIONE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI E CIRCOLI PRIVATI NON AFFILIATI**

La legge regionale stabilisce che anche i circoli privati di cui all'articolo 2 comma 4 (non affiliati), devono essere soggetti a programmazione. Pertanto si ritiene di subordinare il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di dette forme alle risultanze della matrice per i 'normali' esercizi di somministrazione.

#### **COMUNICAZIONE ESITO DI CHIUSURA DELL'ISTRUTTORIA**

La legge regionale stabilisce all'articolo 8 che il Comune deve normare appositamente il procedimento relativo all'esame delle domande per le nuove aperture degli esercizi. Viene, pertanto, fissato il termine di 180 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento della domanda al fine di produrre la documentazione necessaria al rilascio della relativa autorizzazione.

#### **SUBINGRESSO**

##### **- In gestione o titolarità**

La legge regionale prevede la presentazione della comunicazione di subingresso solo nei casi di trasferimento della titolarità dell'esercizio, nulla dicendo invece per quanto attiene il trasferimento in

gestione. Si ritiene pertanto di uniformare la procedura di comunicazione per entrambi i casi e di rilasciare formale autorizzazione al subentro.

- **In proprietà dell'azienda**

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della legge regionale sul subingresso, si ritiene che l'azienda sia un 'bene' e di conseguenza sia trasferibile ad altri a prescindere dal possesso dei requisiti di cui all'art. 4; cosa diversa è invece l'esercizio dell'attività, per il quale è indispensabile il possesso di detti requisiti.

Questa interpretazione deriva anche dal fatto che dalla norma si evincono termini differenti quali 'gestione', 'titolarità' e 'proprietà' sottendono a casistiche diverse di trasferimento dell'azienda.

Si è ritenuto, inoltre, di ricondurre a comunicazione sia il subingresso 'per gestione' che quello 'per titolarità', con successivo rilascio di autorizzazione in entrambi i casi.

### **MANIFESTAZIONI TEMPORANEE**

Si ritiene di riconoscere il carattere benefico delle manifestazioni nei casi in cui i proventi vengono destinati ad associazioni o organismi collettivi privi di scopi di lucro, ivi compreso l'autofinanziamento.

### **REQUISITI MORALI**

Si è inteso risolvere la problematica sorta con l'entrata in vigore della nuova legge regionale n. 29/2007, in particolare all'articolo 4, che prevede quali siano requisiti morali ostativi all'esercizio dell'attività. Poiché ai sensi dell'art. 152 Reg. TULPS, alla normativa regionale sopra citata si applicano anche le disposizioni del TULPS, esiste un contrasto per quanto riguarda i requisiti morali previsti agli articoli 11 e 92 (ripresi anche dalla legge regionale) relativamente alla valutazione dell'ostatività o meno dei vari reati. La LR stabilisce il divieto di esercizio dell'attività per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata o dal passaggio in giudicato della sentenza; il TULPS presenta una discrezionalità in tal senso all'articolo 11, comma 2, diversamente dal divieto assoluto previsto dall'art. 92.

Di conseguenza, si ritiene che la legge regionale, avendo stabilito puntualmente i requisiti morali necessari per l'esercizio dell'attività di somministrazione debba intendersi quale 'norma speciale' e pertanto vengono disattesi i requisiti del TULPS.

Si riporta di seguito l'interpretazione data nella relazione dei lavori preparatori della legge regionale: "Per quanto riguarda i requisiti morali, è stata fatta la scelta di mantenere essenzialmente fermi quelli già individuati dalla legge 287/91, sia perché conformi a quelli previsti dagli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S., sia perché meglio rispondenti agli aspetti igienico sanitari e di ordine pubblico necessariamente connessi all'esercizio dell'attività di somministrazione".

### **CIRCOLI PRIVATI: CONFORMITÀ EDILIZIA**

L'interpretazione data di seguire la sola norma in materia edilizia, indipendentemente dalla destinazione urbanistica e dalla destinazione d'uso dei locali, deriva sia dalle disposizioni dell'articolo 32 comma 4 della legge 7 dicembre 2000, n. 383, al disposto dell'articolo 2, comma 2, del DPR 235/2001, e dalle sentenze T.A.R. Veneto n. 1661 del 17 gennaio 2008 e T.A.R. Puglia n. 1653 del 2 aprile 2008 che ribadiscono che, per le attività di cui trattasi, "il solo rispetto delle prescrizioni in materia edilizia, da intendersi evidentemente come osservanza della disciplina delle modalità costruttive (con particolare riguardo alle normative tecnico-estetiche, igienico-sanitarie, di sicurezza e vivibilità degli immobili e delle pertinenze), che è cosa ben diversa dal controllo sull'assetto del territorio e sul corretto sviluppo urbanistico, aspetti questi di sicuro appannaggio delle norme, per l'appunto, urbanistiche".

### **RINUNCIA DEL PROCURATORE - RECESSIONE DEL PREPOSTO UNICO CONDUTTORE**

Di norma la cancellazione del procuratore dal Registro Imprese avviene per iniziativa della società. Qualora la società non intenda far ciò, il procuratore deve istaurare un contraddittorio in merito al quale si pronuncerà il Giudice delle Imprese presso il Tribunale.

Pertanto la comunicazione del procuratore di recedere dalla carica va intesa come "perdita dei requisiti professionali" e di conseguenza deve essere dichiarata la decadenza dall'autorizzazione ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera c), della legge regionale.

Dato atto che spesso tali rinunce sono conseguenti a scelta unilaterale, si ritiene comunque di non penalizzare l'attività e pertanto, analogamente a quanto previsto dall'articolo 15, comma 7, della legge regionale per le modifiche di quote societarie, di concedere la continuazione dell'attività per un massimo di 30 giorni, salvo proroga di detto termine per un massimo di altri 30 giorni concessa su richiesta della società per comprovati e

documentati motivi, comunque disponendo la sospensione dell'attività dell'esercizio durante tale periodo di proroga.

Stessa procedura di sostituzione va applicata anche per il preposto con l'eccezione che in questo caso non opera la decadenza dell'autorizzazione, rimanendo in carico al titolare o al procuratore il possesso dei requisiti professionali, e di conseguenza viene disposta solo la sospensione dell'attività.

### **DECADENZA/REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE AL TITOLARE "PRO-TEMPORE"**

La norma in questione intende tutelare la proprietà dell'azienda (da intendersi come 'bene' e non semplice titolarità di autorizzazione) per motivi non direttamente imputabili al proprietario bensì alla parte affittuaria.

### **SOMMINISTRAZIONE IN PARTICOLARI CONTESTI**

Si prende atto che è in corso una modifica della L.R. 29 con il progetto di legge n. 394 del 26.02.2009.

Con tale modifica vengono soppresse le lettere d), e) e g) di cui al comma 1, dell'art. 9 della legge regionale e di conseguenza nel caso di somministrazione di alimenti e bevande presso scuole di ogni ordine e grado, case di riposo, comunità religiose, stabilimenti militari, delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, mense aziendali sia che l'attività sia esercitata attraverso una cucina interna sia tramite l'opera di terzi che forniscono pasti, tale servizio rientra in un più ampio servizio di carattere assistenziale ed educativo senza finalità di lucro e pertanto non è richiesta la presentazione della D.I.A. .

-----  
*La Responsabile del Servizio*

***Daniela Favero***



## COMUNE DI GIAVERA DEL MONTELLO

Piano Comunale per la determinazione dei parametri e dei criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai sensi degli articoli 33 ed 8, comma 6 della L.R. 21.09.2007 n. 29

Allegato "D"

### Planimetria del territorio - Zone

-  Zona 1
-  Zona 2
-  Zona 3
-  Zona 4
-  Confine

